



tellco

## Condizioni generali

# Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e  
Bahnhofstrasse 4  
Postfach 434  
CH-6431 Schwyz  
t + 41 58 442 64 00  
vorsorge1e@tellco.ch  
tellco.ch

valevole dal 1° gennaio 2020



## Indice

---

<b>1</b>	<b>Disposizioni generali</b>	<b>3</b>
1.1	Scopo del contratto	3
1.2	Regolamento di previdenza	3
1.3	Commissione previdenziale	3
<b>2</b>	<b>Obbligo di collaborazione del datore di lavoro</b>	<b>3</b>
2.1	Obbligo di notifica	3
2.2	Diritto di consultazione	4
2.3	Finanziamento	4
2.4	Responsabilità	5
<b>3</b>	<b>Utilizzo delle eccedenze</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore/scioglimento del contratto di affiliazione</b>	<b>6</b>
4.1	Durata contrattuale e disdetta	6
4.2	Risoluzione del contratto di affiliazione	6
<b>5</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>6</b>
5.1	Protezione dei dati	6
5.2	Diritto applicabile e foro competente	7
5.3	Entrata in vigore	7
5.4	Riserva di modifica	7

## 1 Disposizioni generali

### 1.1 Scopo del contratto

Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale extraobbligatoria (esclusivamente piani previdenziali 1e) per la cerchia di persone definita nel regolamento di previdenza, il datore di lavoro si affilia alla Fondazione. La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per la previdenza del personale del datore di lavoro. Essa gestisce i conti necessari per il datore di lavoro o la sua cassa di previdenza, in particolare un conto contributi, i conti per gli averi di vecchiaia, un conto per le riserve di fluttuazione come pure un eventuale conto «fondi liberi». Su richiesta del datore di lavoro, la Fondazione può aprire ulteriori conti, in particolare un conto con le riserve per i contributi del datore di lavoro. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi prescritti dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dal regolamento, la Fondazione si riserva il diritto di stipulare contratti di assicurazione collettiva con compagnie d'assicurazione.

La responsabilità della Fondazione non si estende in nessun caso oltre quella dell'assicuratore nei confronti della Fondazione stessa, conformemente al relativo contratto di assicurazione collettiva.

I diritti e i doveri del datore di lavoro e della Fondazione sono definiti nelle disposizioni riportate di seguito e nei seguenti regolamenti:

- Atto di fondazione;
- Regolamento d'organizzazione;
- Regolamento delle spese;
- Regolamento di previdenza;
- Regolamento sulle disposizioni tecniche e l'utilizzo delle eccedenze;
- Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza;
- Regolamento degli investimenti.

### 1.2 Regolamento di previdenza

La cerchia delle persone da assicurare, il tipo e l'entità delle prestazioni previdenziali, l'importo dei contributi nonché i diritti e i doveri degli aventi diritto sono definiti nel regolamento di previdenza.

### 1.3 Commissione previdenziale

Il datore di lavoro è responsabile della costituzione di una commissione previdenziale a composizione paritetica per l'attuazione della previdenza professionale. Egli assicura inoltre che si tengano periodicamente elezioni di rinnovo ed elezioni sostitutive in caso di uscita di membri dalla commissione previdenziale. Le procedure di elezione così come gli incarichi e le competenze della commissione previdenziale sono disciplinati all'interno degli statuti e del regolamento d'organizzazione.

## 2 Obbligo di collaborazione del datore di lavoro

### 2.1 Obbligo di notifica

Il datore di lavoro è tenuto a notificare alla Fondazione nei termini previsti:

- a) tutte le persone da assicurare in base al regolamento;
- b) i neoassunti, entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'obbligo previdenziale. Le persone non assicurate ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) devono essere espressamente indicate come tali;

- c) all'inizio di ogni anno l'organico effettivo con i salari determinanti per l'attuazione della previdenza;
- d) l'incapacità al guadagno di un assicurato a partire dal 3° giorno, con comunicazione immediata. La Fondazione può incaricare un Case Management (esterno) di accompagnare e coordinare il reinserimento;
- e) successivi cambiamenti riguardanti il datore di lavoro, quali:
  - modifica della forma giuridica;
  - modifica della ragione sociale;
  - cambio di domicilio e modifica dell'indirizzo di recapito della corrispondenza.

Le seguenti modifiche devono essere comunicate immediatamente per iscritto alla Fondazione:

- f) casi di decesso, con comunicazione immediata;
- g) nominativi dei dipendenti che cessano il rapporto di lavoro, con comunicazione immediata, indicando anche i dati per il trasferimento della prestazione di uscita;
- h) tutti gli altri dati di fatto determinanti per l'attuazione della previdenza (ad esempio i cambiamenti di stipendio o di stato sociale), con comunicazione immediata;
- i) riduzioni di personale o ristrutturazioni dell'impresa che possono comportare una liquidazione parziale, con comunicazione immediata.

Per tutte le notifiche concernenti l'organico dell'impresa vanno impiegati i moduli, il portale web o le app messe a disposizione dalla Fondazione, compilando i dati in maniera completa e veritiera.

## 2.2 Diritto di consultazione

La Fondazione ha il diritto di consultare i documenti rilevanti del datore di lavoro (conto stipendi, giustificativi ecc.), nella misura in cui siano determinanti per l'attuazione della previdenza professionale.

## 2.3 Finanziamento

- a) Il datore di lavoro è ritenuto debitore nei confronti della Fondazione per la totalità dei contributi fatturati da quest'ultima, in particolare per i contributi relativi agli accrediti di vecchiaia, i contributi di rischio e per le spese amministrative, le indennità di consulenza e di assistenza, gli addebiti di interessi nonché eventuali ulteriori spese causate da una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza o della Fondazione.
- b) La Fondazione addebita al datore di lavoro ogni trimestre i contributi regolamentari e i costi aggiuntivi. I contributi sono da corrispondere alla Fondazione entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trimestre, al fine di poter ascrivere correttamente l'investimento nel quadro delle strategie del trimestre successivo. La Fondazione può prevedere altre scadenze per singoli datori di lavoro e associazioni di categoria.
- c) I contributi fatturati vengono addebitati sul conto contributi con la data di valuta della scadenza. I pagamenti vengono accreditati con la data di valuta esatta.
- d) Il datore di lavoro si impegna a versare entro i termini previsti i contributi – in particolare i contributi del lavoratore trattenuti sullo stipendio – sul conto contributi.
- e) Le spese sostenute dalla Fondazione per attività straordinarie – ad esempio in caso di mancata collaborazione del datore di lavoro nell'attuazione della previdenza, mancato versamento dei contributi – sono a carico del datore di lavoro e vengono addebitate sul conto contributi.



- f) Indipendentemente dalla data di fatturazione e senza sollecito, sugli importi arretrati (premi, spese amministrative ecc.) non versati entro la data di scadenza viene applicato un interesse di mora del 6% p.a. a partire dalla data di scadenza. Sui pagamenti effettuati prima della scadenza si applica un accredito di interesse fino alla data di scadenza.
- g) Gli interessi sui conti dei contributi, sui conti «Fondi liberi» come pure sui conti con le riserve per i contributi del datore di lavoro vengono calcolati al 31 dicembre dell'anno civile. Il consiglio di fondazione stabilisce i tassi d'interesse di tutti i conti in occasione dell'ultima riunione dell'anno civile.
- h) Alla fine dell'anno civile un eventuale saldo positivo a favore della Fondazione, compresi gli eventuali interessi maturati, è riportato come credito di capitale nell'anno civile successivo. Un saldo a favore del datore di lavoro, compresi gli eventuali interessi maturati, viene accreditato ai contributi dell'anno successivo sotto forma di acconto.
- i) Alla fine dell'anno la Fondazione redige un estratto del conto contributi e fattura al datore di lavoro il saldo dovuto nei confronti della Fondazione.
- j) Se i contributi dovuti non vengono versati entro i termini previsti, la Fondazione esorta il datore di lavoro a saldare l'importo arretrato entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta, la Fondazione si riserva il diritto di compensare la quota dei contributi dovuti dal datore di lavoro attingendo alle eventuali riserve dei contributi, di adire le vie legali per riscuotere i contributi arretrati, comprese le spese e gli interessi, e di disdire il contratto di affiliazione con effetto immediato.
- k) La Fondazione può esigere versamenti mensili da parte di un datore di lavoro che non ottempera regolarmente all'obbligo di pagamento. Ciò vale anche per il premio di risparmio non ancora scaduto. Se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta, la Fondazione si riserva il diritto di adire le vie legali per riscuotere l'intero importo arretrato, comprese le spese e gli interessi, e di disdire il contratto di affiliazione con effetto immediato.
- l) Il saldo dell'estratto conto redatto alla fine dell'anno civile è ritenuto accettato se il datore di lavoro non lo contesta per iscritto entro quattro settimane dalla ricezione.

## 2.4 Responsabilità

Se la Fondazione subisce danni in seguito a una violazione del contratto da parte del datore di lavoro – in particolare in seguito a un'insufficiente assicurazione collettiva contro il rischio di malattia e per le indennità giornaliere in caso di infortunio, al mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione, di ritardi nelle comunicazioni o di pagamenti arretrati – il datore di lavoro risponde nei confronti della Fondazione di tutti i danni causati.

## 3 Utilizzo delle eccedenze

L'utilizzo delle eccedenze è disciplinato dal regolamento sulle disposizioni tecniche e l'utilizzo delle eccedenze.

## 4 Entrata in vigore/scioglimento del contratto di affiliazione

### 4.1 Durata contrattuale e disdetta

- a) L'inizio e la fine del contratto dipendono dalla data definita nel contratto di affiliazione. Quest'ultimo può essere disdetto per la prima volta, con un preavviso di sei mesi, alla data di scadenza della durata fissa del contratto. La disdetta deve avvenire per iscritto. La disdetta da parte del datore di lavoro è valida solo se, nel rispetto del termine di disdetta, la Fondazione ha ricevuto una decisione messa a verbale della commissione previdenziale.
- b) Se entro sei mesi dalla scadenza della durata fissa del contratto la Fondazione non ha ricevuto una disdetta, il contratto viene prorogato in forma tacita di un ulteriore anno.
- c) La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto anche senza osservare il periodo di preavviso se:
  - il datore di lavoro non ottempera al sollecito di cui alla cifra 2.3 i; oppure
  - il datore di lavoro ha violato gli obblighi di collaborazione; oppure
  - la commissione previdenziale emana disposizioni o prende decisioni che contraddicono lo scopo della Fondazione o i suoi principi o il regolamento di previdenza e non annulla questi provvedimenti nonostante il sollecito scritto della Fondazione.

Con la disdetta si estingue la copertura previdenziale al termine di un mese.

- d) La Fondazione comunica all'autorità competente, conformemente alla legge, il nominativo del datore di lavoro moroso e si riserva il diritto di informare i membri della commissione previdenziale, gli assicurati e l'eventuale associazione di categoria.

### 4.2 Risoluzione del contratto di affiliazione

- a) La procedura per la liquidazione parziale della Fondazione e il calcolo dei fondi da trasferire sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza.
- b) Dopo la risoluzione del contratto di affiliazione, il patrimonio della cassa di previdenza viene trasferito alla nuova cassa di previdenza oppure, in caso di liquidazione contemporanea del datore di lavoro, utilizzato conformemente alle disposizioni della legge sul libero passaggio (LFLP) all'art. 23 Liquidazione parziale o liquidazione totale.
- c) Alla risoluzione del contratto di affiliazione, i casi di rendita e le corrispondenti riserve per danni vengono trasferiti alla nuova cassa di previdenza. È fatta riserva di disposizioni speciali.

## 5 Disposizioni finali

### 5.1 Protezione dei dati

- a) Se necessario, le informazioni derivanti dall'attuazione della previdenza professionale possono essere trasmesse ad altre casse di previdenza o ad altre compagnie d'assicurazione.
- b) La Fondazione intraprende tutte le misure necessarie per garantire un trattamento riservato dei dati.
- c) In caso di un'eventuale azione di regresso contro il responsabile di un danno, la Fondazione è autorizzata a trasmettere al terzo responsabile o al suo assicuratore della responsabilità civile i dati necessari per far valere i propri diritti.

5.2 Diritto applicabile e foro competente

Il presente regolamento è soggetto al diritto svizzero. In caso di controversie tra l'assicurato e la Fondazione, sono competenti i tribunali di cui all'art. 73 LPP. Per tutti gli altri casi il foro competente è Svitto.

5.3 Entrata in vigore

Le presenti condizioni generali sono state approvate dal consiglio di fondazione ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

5.4 Riserva di modifica

Nel rispetto dello scopo contrattuale, le disposizioni della Fondazione possono essere modificate o abrogate in qualsiasi momento, in particolare qualora leggi, ordinanze o decisioni giudiziarie ne impongano una modifica.

Schwyz, 12 dicembre 2019

Tellco Previdenza 1e  
Il consiglio di fondazione



Peter Hofmann  
Presidente



Pierre Christen  
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.